

“DECRETO LIQUIDITÀ” E “CURA ITALIA”: LE MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

In data 17 marzo 2020 e 8 aprile 2020, sono stati emessi due decreti-legge - il c.d. “Decreto Cura Italia” (Decreto Legge n. 18/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020) e il c.d. “Decreto Liquidità” (Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020) che introducono, tra l’altro, nuove previsioni finalizzate ad arginare l’impatto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 dal punto di vista economico e finanziario.

Vista la rapidità con cui si sono succeduti i summenzionati atti normativi, riteniamo utile sintetizzare le principali misure del Decreto Cura Italia, del Decreto Liquidità e dei relativi provvedimenti attuativi (ove effettivamente emanati), volte a:

- (i) rispondere all’esigenza di liquidità delle imprese e ad offrire alle stesse una copertura contro gli attuali rischi di mercato, rafforzando altresì il supporto all’export e all’internazionalizzazione;
- (ii) tutelare la continuità aziendale delle imprese a fronte degli impatti che l’emergenza sanitaria in corso potrebbe avere sulla situazione economica e patrimoniale delle stesse.

1) MISURE DI SUPPORTO ALLA LIQUIDITÀ

1.A. I NUOVI FINANZIAMENTI CON GARANZIE SACE

Le imprese che hanno subito una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza COVID-19, possono beneficiare, fino al 31 dicembre 2020, di una garanzia a prima richiesta emessa da SACE S.p.A. (“Sace”) a favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, che eroghino finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.

Di seguito sono schematizzati i principali criteri e condizioni di accesso a tale garanzia.

1.	Imprese Beneficiarie	Imprese situate in Italia “colpite dall’epidemia COVID-19”, a condizione che:
----	-----------------------------	---

		<p>a. alla data del 31 dicembre 2019, non siano classificate nella categoria delle “imprese in difficoltà”, secondo la definizione comunitaria¹;</p> <p>b. alla data del 29 febbraio 2020, non abbiano nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, secondo la definizione della normativa europea.</p> <p>Le PMI possono accedere fino all'importo massimo disponibile di euro 30 miliardi e solo ove dette imprese abbiano esaurito il plafond massimo disponibile per accedere al Fondo di Garanzia per le PMI.</p>
2.	Garanzia	Garanzia emessa da Sace in favore dei Finanziatori (come di seguito definiti) per garantire i nuovi finanziamenti concessi alle Imprese Beneficarie (“ Garanzia Sace ”)
3.	Disponibilità massima	<p>Fino a euro 200 miliardi</p> <p>Una parte di tale disponibilità (fino ad euro 30 miliardi) è destinata a piccole e medie imprese come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CEE (i.e. imprese (i) con meno di 250 dipendenti e (ii) con fatturato non superiore a euro 50 milioni o attivo di bilancio non superiore a euro 43 milioni) (“PMI”), che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di Garanzia</p>
3.	Data ultima per la concessione delle Garanzie Sace	31 dicembre 2020
4.	Natura e forma della Garanzia Sace	Garanzie a prima richiesta, esplicite, irrevocabili e conformi ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale per la mitigazione del rischio
5.	Obbligazioni garantite	Obbligazioni di pagamento delle Imprese Beneficarie derivanti dai Prestiti Garantiti (come di seguito definiti) a titolo di capitale, interessi e oneri accessori
6.	Commissioni di garanzia	(i) Garanzie Sace per PMI (in rapporto all'importo garantito):

¹ Un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e

2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

		<ul style="list-style-type: none"> • 25 bps p.a. per il primo anno; • 50 bps p.a. per il secondo e terzo anno; • 100 bps p.a. per il quarto, quinto e sesto anno. <p>(ii) Garanzie Sace per tutte le altre Imprese Beneficiarie (in rapporto all'importo garantito):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50 bps p.a. per il primo anno; • 100 bps p.a. per il secondo e terzo anno; • 200 bps p.a. per il quarto, quinto e sesto anno.
7.	Importo massimo garantito	<p>L'importo massimo di ciascuna Garanzia Sace sarà pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 90% dell'importo di tempo in tempo residuo del Prestito Garantito per Imprese Beneficiarie con meno di 5000 dipendenti in Italia e con fatturato inferiore a euro 1,5 miliardi; • 80% dell'importo di tempo in tempo residuo del Prestito Garantito per Imprese Beneficiarie con più di 5000 dipendenti in Italia o con fatturato compreso tra euro 1,5 miliardi e Euro 5 miliardi; • 70% dell'importo di tempo in tempo residuo del Prestito Garantito per Imprese Beneficiarie con fatturato superiore a euro 5 miliardi. <p>Per le Imprese Beneficiarie con più di 5000 dipendenti e con fatturato superiore a euro 1,5 miliardi che rivestano particolare importanza strategica in Italia (per contributo allo sviluppo tecnologico, livelli occupazionali, peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica, etc.), le predette percentuali di importo massimo della Garanzia Sace possono essere elevate (non oltre il 90%) con decreto <i>ad hoc</i> del MEF, che potrebbe prevedere ulteriori impegni in capo all'Impresa Beneficiaria.</p> <p>Qualora l'Impresa Beneficiaria faccia parte di un gruppo, i predetti valori di fatturato e numero di dipendenti vanno considerati su base consolidata.</p>
8.	Procedura di emissione della Garanzia Sace	<p>(i) Procedura semplificata per Imprese Beneficiarie con meno di 5000 dipendenti e con fatturato inferiore a euro 1,5 miliardi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Impresa Beneficiaria presenta una richiesta di Prestito Garantito presso un Finanziatore Abilitato (che può fungere anche da <i>arranger</i> in operazioni di prestito in <i>pool</i> con altri Finanziatori Abilitati); - in caso di esito positivo della delibera di approvazione del Prestito Garantito, il Finanziatore Abilitato trasmette la richiesta di emissione della garanzia a Sace, che – facendo affidamento sulla delibera di approvazione del Finanziatore Abilitato – emette la Garanzia Sace; - il Finanziatore Abilitato eroga il Prestito Garantito.

		<p>(ii) Procedura con decreto MEF per Imprese Beneficiarie con più di 5000 dipendenti o con fatturato superiore a euro 1,5 miliardi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in aggiunta a quanto previsto per la procedura semplificata, la concessione della Garanzia Sace è subordinata ad apposito decreto del MEF, sentito il MiSE, tenendo in considerazione il ruolo strategico che l'Impresa Beneficiaria (i.e. contributo allo sviluppo tecnologico, appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti, incidenza su infrastrutture critiche e strategiche, impatto su livelli occupazionali e mercato del lavoro e peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica). <p>Sace pubblicherà delle linee guida che i Finanziatori Abilitati dovranno seguire sul piano procedurale e documentale per poter accedere alla Garanzia Sace.</p>
9.	Finanziatori Abilitati	<p>a) Banche nazionali e internazionali;</p> <p>b) istituzioni finanziarie nazionali e internazionali; e</p> <p>c) altri soggetti, abilitati all'esercizio del credito in Italia</p>
11.	Finanziamenti ammissibili	<p>Possono accedere alla Garanzia Sace solo i “<i>nuovi finanziamenti</i>”, ossia i finanziamenti concessi da un Finanziatore Abilitato ad un'Impresa Beneficiaria successivamente all'entrata in vigore del Decreto Liquidità (i.e. successivamente al 9 aprile 2020) sotto qualsiasi forma (ivi inclusi i prestiti obbligazionari).</p> <p>I nuovi finanziamenti devono, inoltre, presentare le seguenti caratteristiche (“Prestiti Garantiti”):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Importo: non superiore al maggiore tra: <ul style="list-style-type: none"> - 25% del fatturato annuo relativo al 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale; - il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio. <p>In caso di imprese che abbiano avviato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018 (ad esempio imprese start-up), si fa riferimento al costo del personale atteso per i primi due anni di attività come attestato dal legale rappresentante dell'impresa.</p> <p>Ai fini della determinazione dell'importo massimo del Prestito Garantito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se l'Impresa Beneficiaria fa parte di un gruppo, i predetti valori di fatturato e costi del personale si considerano su base consolidata; - se l'Impresa Beneficiaria o il suo gruppo di appartenenza hanno in essere più Prestiti Garantiti da

		<p>Garanzia Sace o da altra garanzia pubblica, gli importi di tali prestiti si cumulano.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scopo: il Prestito Garantito deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività localizzati in Italia, come documentato e attestato dal legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria. • Durata: non superiore a 6 anni, con possibilità di un preammortamento di 24 mesi. • Costi: i costi complessivi del Prestito Garantito devono essere inferiori ai costi che avrebbe applicato il Finanziatore Abilitato al prestito senza la Garanzia Sace e le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi. Il minor costo deve essere documentato e attestato dal rappresentante legale dei Finanziatori Abilitati.
12.	Covenant dei Finanziatori verso Sace Abilitati	<ul style="list-style-type: none"> • Evidenza del maggior importo: il Finanziatore Abilitato deve dimostrare che, successivamente alla delibera del finanziamento per il quale viene richiesta la Garanzia Sace, l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti dell'Impresa Beneficiaria risulta superiore all'ammontare delle esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità (i.e. 9 aprile 2020), al netto di eventuali rimborsi intervenuti tra la data di entrata in vigore e la data di emissione della Garanzia Sace in conformità agli accordi in essere. • Obbligo informativo: il Finanziatore Abilitato dovrà fornire a Sace un rendiconto periodico (con contenuti, cadenza e modalità di trasmissione che saranno indicati da Sace) al fine di dare evidenza del rispetto da parte dell'Impresa Beneficiaria e del Finanziatore Abilitato agli impegni e alle condizioni previsti nell'art. 1 del Decreto Liquidità.
13.	Covenant informativi delle Imprese Beneficarie	<p>L'Impresa Beneficiaria assume i seguenti impegni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No distribution: l'Impresa Beneficiaria si impegna - per sé e per qualsiasi altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo - a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020. • Livelli occupazionali: l'Impresa Beneficiaria si impegna a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
14.	Prossimi step normativi	<p><u>L'efficacia delle previsioni che regolano l'emissione della Garanzia Sace sopra riportate è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.</u></p> <p>Sono previsti i seguenti ulteriori provvedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Linee guida di Sace relativamente alla procedura di emissione della Garanzia Sace e del

		<p>rendiconto periodico che dovrà fornire il Finanziatore Abilitato.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Decreto del MEF (eventuale) per disciplinare ulteriori modalità attuative e operative ed eventuali elementi e requisiti integrativi per l'emissione della Garanzia Sace.
--	--	--

1.B. FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER PMI (E NON SOLO)

Il Decreto, in deroga alla Legge n. 662/1996 – che ha istituito il Fondo di Garanzia per le PMI - e in aggiunta a quanto già previsto dal Decreto Cura Italia, prevede che le PMI e i professionisti possano beneficiare dei meccanismi di garanzia statale per facilitare la concessione di nuovi finanziamenti **a condizioni e criteri di valutazione più favorevoli fino al 31 dicembre 2020.**

Di seguito è riportato uno schema che descrive i principali meccanismi di funzionamento del Fondo di Garanzia, tenute in considerazione sia le previsioni del Decreto Cura Italia sia quelle del Decreto Liquidità.

1.	Imprese Beneficiarie	<p>PMI e imprese aventi fino a 499 dipendenti.</p> <p>Imprese ulteriormente idonee:</p> <p>Anche le imprese che alla data della richiesta ma non prima del 31 gennaio 2020 abbiano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” (ai sensi del paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni). <p>Anche le imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del r.d. 267/1942; • hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182-bis; o • hanno presentato un piano attestato di cui all'art. 67 del predetto decreto, purché, alla data di entrata in vigore del decreto legge, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'art 47 bis, comma 6, lettere a) e c) del Regolamento 575/2013. <p>Sono annoverate tra le imprese idonee anche quelle ubicate in Regioni in cui ancora non è presente il limite di accesso alla garanzia diretta del Fondo.</p>
-----------	-----------------------------	--

		Sono invece escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria.
2.	Disponibilità massima	L'importo massimo garantito per singola impresa è stato elevato da 1.5. a 5 milioni di euro
3.	Data ultima per la concessione della Garanzia	Fino al 31 dicembre 2020
4.	Percentuale di copertura	<p>Garanzia in forma diretta: percentuale di copertura innalzata al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria.</p> <p>Garanzia in forma di riassicurazione: percentuale di copertura innalzata al 100% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90%.</p> <p>La riassicurazione può essere innalzata al 100 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio per il rischio di credito assunto.</p> <p>Per l'effettività di tali incrementi è necessaria l'autorizzazione della Commissione Europea, nelle more dell'ottenimento sono quindi valide le percentuali di cui al DL “Cura Italia”: 80% per la garanzia diretta e 90% per cento per la riassicurazione.</p>
5.	Importo delle operazioni finanziarie	<p>L'importo totale delle operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:</p> <p>(i) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1 gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;</p> <p>(j) il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;</p> <p>(k) il fabbisogno dei costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante</p>

		<p>apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.</p>
6.	Garanzie per Finanziamenti in essere	<p>La garanzia del Fondo può essere rilasciata anche per operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.</p> <p>In tali casi, il finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse che verrà applicata sul finanziamento garantito per effetto della concessione della garanzia.</p>
7.	Richiesta di concessione	<p>Ai fini dell'accesso al Fondo, andranno presentati solo i dati per l'alimentazione del modulo economico-finanziario.</p> <p>Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle operazioni ammesse alla garanzia, la consistenza degli accantonamenti prudenziali operati dal Fondo sono corretti in funzione dei dati di Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, acquisiti dal Gestore del Fondo al momento della presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia;</p>
8.	Istruttoria	<p>Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo.</p> <p>La Banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito dell'istruttoria del gestore del Fondo medesimo.</p>
9.	Tasso di interesse	<p>Il soggetto richiedente deve applicare al finanziamento garantito un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti</p> <p>dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento.</p>
10.	Possibilità di cumulo	<p>In favore delle imprese con ricavi non superiore a 3.200.000 euro, danneggiate dall'emergenza COVID-19 come risultante da autodichiarazione, il Fondo può concedere una garanzia del 90% che può essere cumulata con altra a copertura del residuo 10% finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie, in relazione a finanziamenti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario.</p>

1.C. MORATORIA DEI FINANZIAMENTI

Le imprese danneggiate dalla diffusione di COVID-19 che hanno esposizioni debitorie in essere alla data di entrata in vigore del Decreto Cura Italia nei confronti di banche, intermediari finanziari ex art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia, possono avvalersi delle seguenti misure di sostegno finanziario:

- a) le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere alla data del 29 febbraio 2020 o quelli in essere alla data di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020), se superiori, non possono essere revocati neanche in parte fino al 30 settembre 2020;
- b) il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 è posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni;
- c) il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità.

Di seguito sono schematizzati i principali criteri e condizioni di accesso a tali misure:

1.	Imprese Beneficarie	Qualsiasi impresa di qualsiasi settore che soddisfi i seguenti requisiti: <ol style="list-style-type: none">a) abbia sede in Italia;b) sia una PMI secondo la Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ai sensi della quale è PMI un'impresa che (i) occupa meno di 250 dipendenti e (ii) ha un fatturato inferiore a euro 50 milioni o un totale di bilancio annuo inferiore a euro 43 milioni;c) abbia subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell'epidemia;d) sia in bonis, ossia non abbia posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate (i.e. sofferenza, inadempienza probabile o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate) e non abbia rate scadute da più di 90 giorni.
2.	Finanziamenti oggetto della moratoria	<ol style="list-style-type: none">a) aperture di credito a revoca e prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere alla data del 29 febbraio 2020, o quelli in essere alla data di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020), se superiori;b) prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020,c) leasing, mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale in scadenza prima del 30 settembre 2020, in relazione ai finanziamenti di cui alle lett. b) e c), unitamente a tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra i quali, in particolare, garanzie, assicurazioni e contratti derivati.
3.	Modalità di accesso alla procedura	Le imprese che intendono accedere alla moratoria devono presentare alla propria banca/intermediario

		<p>finanziario una specifica comunicazione. Tale comunicazione deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) essere corredata della dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19; b) indicare il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria; c) contenere la dichiarazione da parte dell'impresa di essere una PMI e di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000; d) essere inviata a mezzo PEC ovvero attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa; e) contenere in allegato la copia della carta d'identità o altro documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'impresa.
4.	Decorrenza	<p>La moratoria decorre automaticamente dal momento della ricezione della predetta comunicazione da parte della Banca/intermediario, senza necessità di approvazione o accettazione da parte di quest'ultimo, né della preventiva autorizzazione da parte di eventuali soggetti terzi che abbiano fornito la provvista per il finanziamento oggetto di moratoria, in quanto la moratoria si attua con automatico allungamento del contratto di provvista dei terzi, alle stesse condizioni del contratto originario.</p> <p>Nel caso di finanziamento assistito da agevolazioni pubbliche, trascorsi 15 giorni dalla comunicazione all'ente agevolatore la banca/intermediario può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso.</p>
4.	Termine	<p>30 settembre 2020</p> <p>In caso di finanziamenti rateali, il periodo di sospensione comprende anche la rata in scadenza il 30 settembre 2020.</p>
5.	Garanzie	<p>L'impresa non è tenuta a concedere nuove o ulteriori forme di garanzia.</p> <p>Il Decreto Cura Italia prevede la possibilità per le banche/intermediari di accedere alla garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI.</p>
6.	Classificazione dell'esposizione oggetto di moratoria	<p>Poiché la moratoria è stata introdotta per effetto di un "evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia", non è considerata come misura di <i>forbearance</i> (tolleranza) nell'accezione utilizzata dalle Autorità di vigilanza bancaria. Ne consegue che può ricorrere alla moratoria anche l'impresa che ha già</p>

		ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti.
--	--	--

In aggiunta alla moratoria di cui al Decreto Cura Italia, le imprese in difficoltà possono avvalersi della moratoria di finanziamenti a medio-lungo e leasing (“**Moratoria ABI**”) ai sensi dell’addendum del 6 marzo 2020 all’accordo ABI per il credito 2019 (“**Addendum ABI**”), che prevede le seguenti misure:

- a) sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti (non della quota interessi i cui pagamenti pro quota avvengono alle scadenze originarie) per un periodo non eccedente 12 mesi;
- b) estensione della data di scadenza dei finanziamenti per un periodo non eccedente il 100% della durata dell’ammortamento residuo.

Di seguito sono schematizzati i principali criteri e condizioni di accesso alla Moratoria ABI:

1.	Imprese Beneficiarie	Qualsiasi impresa di qualsiasi settore che soddisfi i seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> • sia una PMI; • la posizione debitoria sia in bonis e non classificata come credito deteriorato; • le rate non siano scadute da più di 90 giorni.
2.	Finanziamenti Oggetto della moratoria ABI	I finanziamenti (prestiti a medio-lungo termine e leasing) in essere al 31 gennaio 2020, in relazione ai quali non sia stata già concessa la sospensione o l’allungamento della scadenza nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
3.	Procedura	La moratoria ABI: <ul style="list-style-type: none"> • è concessa previa approvazione da parte della banca, che dovrebbe fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda; • è subordinata al fatto che le garanzie concesse originariamente in relazione al finanziamento vengano estese per il medesimo periodo di moratoria o estensione della scadenza.
4.	Interessi	Si prevede che la concessione della Moratoria ABI possa prevedere l’aumento del tasso di interesse previsto nel contratto di finanziamento originario in linea con i maggiori oneri per la banca connessi alla realizzazione dell’operazione medesima.

1.D. GARANZIA CDP

Un ulteriore strumento a supporto delle imprese è dato dalla **garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere da Cassa depositi e prestiti (CDP) entro il 31 dicembre 2020** derivanti da garanzie su portafogli di finanziamenti concessi da banche e da intermediari finanziari che, con decreto del MEF, può essere concessa, in conformità con la normativa UE.

Tale garanzia può essere prestata alle imprese aventi sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa del COVID-19.

Le modalità di concessione della garanzia prestata da CDP devono essere tali da assicurare la concessione da parte dei soggetti finanziatori di **nuovi finanziamenti in funzione dell'ammontare del capitale regolamentare liberato per effetto delle garanzie stesse.**

La garanzia è a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile e conforme alla normativa di vigilanza ai fini della migliore mitigazione del rischio.

È istituito un **fondo a copertura**, inter alia, della garanzia prestata da CDP con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.

1.E. CONTRATTI BANCARI: SOTTOSCRIZIONE IN FORMA SEMPLIFICATA

In materia di contratti bancari è ora previsto che, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto Liquidità fino al termine dello stato di emergenza sanitaria attualmente in essere, i contratti bancari conclusi, da banche e intermediari finanziari con clientela al dettaglio mediante **consenso prestato per posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo** soddisfano il requisito della forma scritta ai sensi del TUB e possiedono l'efficacia probatoria ex art. 2702 c.c., anche in assenza dei requisiti di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale.

A tal fine, è però necessario che:

- la manifestazione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente;
- sia indicato correttamente il contratto a cui si riferisce; e
- la documentazione venga conservata insieme al contratto con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità (fermo restando che la banca o l'intermediario finanziario dovrà consegnare copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza).

Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole.

Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso anche per esercitare il **diritto di recesso**.

1.F. MISURE PER IL SOSTEGNO ALL'ESPORTAZIONE, ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE

Al fine di rafforzare le attività di esportazione e internazionalizzazione delle imprese, il Decreto Liquidità introduce alcune modifiche legislative relative al tradizionale funzionamento delle garanzie Sace² in questi ambiti.

Si prevede l'introduzione di un sistema di co-assicurazione tra Sace e MEF, in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa svolta da SACE in relazione ai rischi "non di mercato" come definiti dalla normativa dell'Unione Europea, sono assunti dal MEF in misura pari al 90% e da Sace per il restante 10% (senza vincolo di solidarietà).

Per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative che potrebbero determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparte connesse o paesi di destinazione, rispetto al portafoglio complessivamente assicurato da Sace e dal MEF, è richiesta la preventiva autorizzazione con Decreto del MEF.

A partire dall'anno 2020 dovrà inoltre essere istituito un fondo a copertura degli impegni assunti dallo Stato ai sensi del Decreto Liquidità.

1.G. TITOLI DI CREDITO: SOSPENSIONE DEI TERMINI DI SCADENZA

Il Decreto Liquidità è intervenuto significativamente anche in materia di titoli di crediti, precedendo, in particolare, che **i termini di scadenza** ricadenti o decorrenti nel periodo **dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020**, relativi a **vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del Decreto Liquidità**, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data, siano **sospesi per lo stesso periodo**.

Il Decreto Liquidità precisa altresì che la sospensione opera anche con riguardo agli **assegni bancari e postali, a favore però dei beneficiari. Fermo restando**, dunque, che l'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è comunque pagabile nel giorno di presentazione, a condizione che vi siano fondi disponibili sul conto del soggetto traente l'assegno; tuttavia, nell'ipotesi di difetto di provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell'assegno.

In tale contesto, è altresì sospeso il termine di 60 giorni per l'esecuzione del pagamento tardivo dell'assegno.

2) MISURE PER LA GESTIONE DELLA CRISI

2.A. DIFFERIMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

La data di entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 è stata posticipata di un anno al **1 settembre 2021**.

2.B. CONCORDATO PREVENTIVO ED ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

a) Misure applicabili ai concordati preventivi e agli accordi di ristrutturazione omologati

² In relazione all'art. 6 d.lgs. 269/2003.

Il Decreto Liquidità ha disposto una proroga di 6 mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021.

b) Misure applicabili ai concordati preventivi e agli accordi di ristrutturazione non omologati pendenti alla data del 23 febbraio 2020

- Presentazione di una nuova proposta di concordato preventivo o di un nuovo accordo di ristrutturazione. Sino all'udienza fissata per l'omologa del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, Il debitore può presentare istanza per la concessione di un termine non superiore a 90 giorni, finalizzato al deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato o di un nuovo accordo di ristrutturazione.
- Proroga fino a 6 mesi dei termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione

In alternativa alla presentazione di una nuova proposta di concordato o di un nuovo accordo di ristrutturazione, il Decreto Liquidità consente al debitore di modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione. Il differimento dei termini non può essere superiore di 6 mesi rispetto alle scadenze originariamente previste nella proposta o nell'accordo.

Ulteriori misure applicabili ai concordati preventivi in bianco e agli accordi di ristrutturazione

Il Decreto Liquidità riconosce al debitore la possibilità di presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga fino a 90 giorni del termine di cui all'art. 161, co. 6, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (la "Legge Fallimentare"), che sia stato già prorogato dal Tribunale. Tale misura si traduce pertanto nella introduzione di un nuovo termine "secco" di 90 giorni di cui si può avvalere il debitore ai fini della presentazione della proposta di concordato, del piano e degli ulteriori documenti di cui ai commi secondo e terzo del medesimo articolo. L'istanza è ammissibile anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento.

Con riferimento agli accordi di ristrutturazione, uguale istanza può essere presentata dal debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 182 bis, co. settimo, della Legge Fallimentare.

2.C. DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RICORSI E RICHIESTE PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO E DELLO STATO DI INSOLVENZA

a) Improcedibilità dei ricorsi e delle richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza

Il Decreto Liquidità ha introdotto una previsione generale di improcedibilità dei ricorsi e delle richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, di cui agli articoli 15 e 195 della Legge Fallimentare, presentati nel periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020.

Tale disposizione non trova applicazione in relazione alla richiesta presentata dal Pubblico Ministero mediante la quale sia presentata istanza per l'emissione, da parte del Tribunale, dei provvedimenti cautelari o conservativi di cui all'art. 15, co. 8, della Legge Fallimentare.

b) Sospensione del calcolo dei termini previsti dalla legge per la dichiarazione di fallimento e per l'esercizio delle azioni revocatorie

Con riferimento ai ricorsi dichiarati improcedibili ai quali dovesse far seguito una dichiarazione di fallimento, l'ultimo comma della disposizione in oggetto prevede che il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 non sarà preso in considerazione ai fini del calcolo dei termini entro i quali è possibile dichiarare il fallimento di un'impresa ovvero esercitare le azioni revocatorie, ai sensi degli articoli 10 e 69 bis della Legge Fallimentare.

3) ASPETTI SOCIETARI

3.A. SOSPENSIONE DELL'APPLICAZIONE DI ALCUNE NORME DI DIRITTO SOCIETARIO

Il Decreto Liquidità consente alle società italiane di non applicare alcune disposizioni imperative di diritto societario fino al 31 dicembre 2020 al fine di evitare che gli effetti dell'attuale crisi siano aggravati dalla normativa esistente. La crisi è considerata temporanea e alcune disposizioni del Decreto Liquidità sono volte a sterilizzarne gli effetti proteggendo così le imprese italiane che non erano in crisi prima dell'attuale pandemia così da permetterne la ripresa in tempi brevi.

a) Sospesi gli obblighi di riduzione del capitale sociale, di trasformazione e di liquidazione.

Le società che tra il 9 aprile e il 31 dicembre 2020 abbiano perdite superiori ad un terzo del proprio capitale sociale non dovranno procedere alla riduzione o alla reintegrazione dello stesso. Analogamente, anche in ipotesi di riduzione del capitale al di sotto del minimo di legge, la società interessata non sarà tenuta a deliberare la propria trasformazione o lo scioglimento. Anche se il Decreto Liquidità non lo prevede espressamente, riteniamo che le perdite da considerare siano anche le perdite subite prima del 9 aprile, a condizione che l'obbligo di riduzione del capitale sociale, di trasformazione o di scioglimento della società sia sorto dopo il 9 aprile 2020 e non prima. Al contrario, qualora già prima di tale data la società fosse stata obbligata a ridurre il capitale sociale o a deliberare il proprio scioglimento o trasformazione, riteniamo che il Decreto Liquidità non esoneri né la società da tali obblighi né i suoi amministratori dalla conseguente responsabilità. Il Decreto Liquidità mira ad evitare che gli amministratori siano tenuti al rispetto della predetta normativa nel corso del 2020 dato che la stessa li porrebbe dinanzi alla scelta se cessare l'attività sociale o assumere una responsabilità personale.

a) Bilanci delle società italiane

Per la redazione dei bilanci al 31 dicembre 2020, le società di diritto italiano potranno valutare le voci del proprio bilancio nella prospettiva della continuità aziendale indipendentemente dal fatto se sussisteranno o meno i presupposti per applicare tale principio, ma a condizione che vi fosse continuità aziendale alla data del 23 febbraio 2020.

In sostanza, vi è una sospensione di un anno dei principi che costringono gli amministratori a considerare venuta meno la continuità aziendale, determinandone potenzialmente lo scioglimento. Questa sospensione di un anno è prevista solo per le società che erano *in bonis* prima dell'inizio dell'epidemia Covid-19.

Il Decreto Liquidità specifica inoltre che questa stessa sospensione si applica anche per i bilanci 2019 non ancora approvati.

c) Finanziamenti soci

A partire dal 9 aprile e fino al 31 dicembre 2020, il rimborso dei finanziamenti soci o dei finanziamenti concessi a società soggette a direzione e coordinamento non sarà postergato per legge a tutti gli altri crediti. Ciò costituisce un incentivo per i soci ad erogare nuovi finanziamenti alle imprese italiane. La normativa italiana ha storicamente penalizzato i finanziamenti soci postergandoli ove concessi in una situazione di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o comunque concessi in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole fare un aumento di capitale. Il Decreto Liquidità, invece, esenta da tale postergazione i nuovi finanziamenti soci dato che questi potrebbero essere fondamentali nei prossimi mesi per la sopravvivenza delle società. Anche le banche potrebbero richiedere l'apporto di nuove somme da parte dei soci in considerazione del fatto che i nuovi finanziamenti non sono assistiti da garanzia statale al 100%. Tuttavia, le banche potrebbero richiedere che i finanziamenti soci siano comunque postergati ai finanziamenti bancari. Tale richiesta non sarebbe ostacolata dalla nuova disposizione di legge.

3.B. POTERI SPECIALI NEI SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA – GOLDEN POWER

Il Decreto Liquidità amplia significativamente i poteri speciali (c.d. "**golden power**") del Governo italiano ai sensi del D.L. 21/2012 (che conferisce al Governo poteri di veto e di intervento in caso di eventi di rilievo riguardanti asset e rapporti strategici; ad esempio, il potere di vietare l'acquisizione di società che dispongono di tali asset o rapporti, di porre il veto a delibere degli organi di tali società e di imporre misure per preservare gli interessi dello Stato in relazione a tali asset o rapporti).

Ai sensi delle nuove disposizioni, gli acquisti di partecipazioni in società operanti in uno qualsiasi dei settori di cui all'articolo 4 del Regolamento (UE) 2019/452 sono soggetti alla preventiva autorizzazione del Governo; ne consegue l'immediata estensione del controllo di quest'ultimo sulle imprese attive nei settori (i) dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici (tra cui energia, materie prime, sicurezza alimentare); (ii) dell'accesso a informazioni sensibili, e (iii) dei media; settori che si aggiungono a quelli (iv) delle infrastrutture critiche (energia, trasporti, acqua, salute, comunicazioni, media, trattamento o archiviazione di dati, infrastrutture aerospaziali, di difesa, infrastrutture elettorali o finanziarie e strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture); e (v) delle tecnologie critiche (intelligenza artificiale, robotica, etc.) e dei prodotti a duplice uso. Il Decreto Liquidità include espressamente anche le società operanti nei settori finanziario, creditizio e assicurativo.

Fino al 31 dicembre 2020 i poteri speciali sono estesi a (A) delibere, atti, operazioni di società titolari dei suddetti asset o rapporti strategici; e (B) operazioni che, con riferimento alle suddette società, comportano (i) l'acquisizione del controllo di tali società da parte di soggetti esteri (sono quindi ricompresi tutti i soggetti UE diversi dall'Italia); o (ii) l'acquisizione di partecipazioni nel loro capitale sociale, o titolari di diritti di voto, superiori al 10% da parte di soggetti non appartenenti all'UE (purché l'investimento sia superiore a 1 milione di euro) e l'ulteriore superamento delle soglie del 15%, 20%, 25%, 50%. Tutti i suddetti eventi devono essere notificati dalle parti interessate al Governo italiano.

Inoltre, al fine di valutare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico italiani, il Governo italiano può ora prendere in considerazione il fatto che l'acquirente sia controllato

da un'amministrazione pubblica dell'Unione Europea (prima del decreto erano incluse solo le amministrazioni pubbliche extra-UE).

Infine, ai sensi del Decreto Liquidità, il Governo può ora avvalersi dei poteri speciali indipendentemente dall'avvenuta comunicazione dell'operazione da parte dei soggetti coinvolti.

4) PROCEDIMENTI CIVILI

Le udienze dei **processi** civili pendenti presso li Tribunali italiani previste tra il 9 marzo e l'11 maggio (il "**Periodo Cuscinetto**") sono rinviate a data successiva al 12 maggio (un **provvedimento** del giudice stabilirà la data della nuova udienza). Durante il Periodo Cuscinetto, tutti i termini processuali sono sospesi. Il rinvio delle udienze e la sospensione non si applicano a controversie urgenti in materia di diritto di famiglia e di tutela dei diritti umani né alle controversie espressamente dichiarate urgenti dal capo dell'ufficio giudiziario, anche su richiesta di una parte. I capi di ciascun ufficio giudiziario adotteranno inoltre ulteriori provvedimenti per consentire la prosecuzione dei processi civili dopo il 12 maggio, ad esempio, con l'utilizzo di sistemi di videochiamata (Microsoft Team o Skype for Business) o sostituendo le udienze con memorie scritte.

La predetta sospensione dei termini non impedisce alle parti di notificare e depositare nuovi atti giudiziari quali, **ad esempio**, atti di citazione, richieste di provvedimenti cautelari (che saranno trattati nel Periodo Cuscinetto solo se dichiarati urgenti dal Tribunale), richieste di decreti ingiuntivi e richieste di concordato preventivo.

Giliberti Triscornia e Associati

via Visconti di Modrone 21 - 20122 Milano

Phone: +39 02 76001585 | Fax: +39 02 780858 | studio@gtalex.com | www.gtalex.com